

CFP TICINO MALPENSA

*Azienda Speciale Consortile dei comuni di:
Somma Lombardo, Sesto Calende, Vergiate,
Arsago Seprio e Golasecca*

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 22/12/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO), AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DL 76/2020 E ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO AD OGGETTO "SERVIZIO DI VIGILANZA" DAL 01/01/2023 PER 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER 2 ANNI - I.V.N.G. SPA DI GALLARATE - SMART-CIG Z8F3940ADC - IMPEGNO DI SPESA € 3.166,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO), AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DL 76/2020 E ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO AD OGGETTO "SERVIZIO DI VIGILANZA" DAL 01/01/2023 PER 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER 2 ANNI - I.V.N.G. SPA DI GALLARATE - SMART-CIG Z8F3940ADC - IMPEGNO DI SPESA € 3.166,00.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei contratti negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori, per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché alle norme in materia di comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici e di trasparenza connesse;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti", e precisamente:
 - art. 1 "Oggetto e ambito di applicazione";
 - art. 36 c. 1 "contratti sotto soglia" che prevede quanto segue: "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni dell'art. 50";
 - art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, cd. "Decreto Semplificazione", in relazione all'affidamento diretto;

VISTA altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 art. 26 c. 3 “*acquisto di beni e servizi*”, che prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle spese (...)*” e che “*la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa*”;
- la legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 94 del 6 luglio 2012 e come modificato con l’art. 5 del D.L. 135/2018, che recita: “*le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 € inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici (SINTEL) istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*”;

ACCERTATO CHE:

- attualmente NON sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura/servizio in oggetto;
- attualmente NON sono attive convenzioni ARIA per la fornitura/servizio in oggetto;
- pertanto si procederà in modo autonomo all’acquisizione del contratto in oggetto;

VISTE Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC ad oggetto: “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione 206 del 1 marzo 2018, che prevedono al punto 4.1.3: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

CONSIDERATO CHE:

- in data 31/12/2022 scade la proroga tecnica affidata con determinazione n. 69 del 22/06/2022 per il servizio di vigilanza, così meglio descritto:
 - servizio di collegamento allarme alla Centrale e pronto intervento in caso di possibile intrusione da parte di terzi nel Centro;
 - servizio di custodia chiavi ed eventuale chiusura del Centro da effettuarsi su specifica richiesta di CFP, con controllo e chiusura porte e finestre delle aule, chiusura 2 cancelli e inserimento allarme (per un numero di interventi non fisso ma determinato da particolari esigenze non preventivamente programmabili e quantificabili);
- si rende quindi necessario procedere a nuovo affidamento del servizio;

VALUTATO che il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 1 c. 2 lett. a del DL 76/2020, risponde all’esigenza di tempestività dell’affidamento e di proporzionalità tra il fine dell’amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo;

DATO ATTO CHE:

- I.V.N.G. SPA, fornitore del servizio per il periodo 01/07/20 – 31/12/2022, ha provveduto ad inviare preventivo per il rinnovo del servizio al costo di:
 - € 45,00 oltre IVA al mese, ovvero € 540,00 all’anno, come canone per il servizio di collegamento allarme alla Centrale e pronto intervento (numero di interventi illimitati);

- € 7,00 oltre IVA per ogni servizio di chiusura da effettuarsi su specifica richiesta di CFP;
- sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, per calcolare il valore totale dell'affidamento si è considerato un numero indicativo di 5 richieste di chiusura all'anno, per un costo di € 35,00 oltre IVA, che vanno a sommarsi al canone per un importo totale annuale di € 575,00 oltre IVA;
- su richiesta di CFP Ticino Malpensa, I.V.N.G. si è resa disponibile a confermare tali costi anche per più anni;
- CFP ha quindi valutato, per ottimizzare il lavoro dell'ufficio acquisti e dare continuità al servizio oggetto del presente documento, di affidare il servizio per n. 3 anni, con possibilità di rinnovo per n. 2 anni a medesimi patti e condizioni, oltre a opzione di proroga tecnica ex art. 106 del codice dei contratti per n. 6 mesi, per un importo massimo stimato di € 3.166,00 oltre IVA;
- l'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di utilizzare il mercato elettronico per acquisizioni di beni o servizi nella fascia compresa tra 1.000 euro e i valori delle soglie Ue; la disposizione individua pertanto una "franchigia" entro la quale le amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi senza fare ricorso a mercati elettronici o piattaforme telematiche; l'importo limite di tale franchigia è stato aumentato a € 5.000,00 oltre IVA dal 1° gennaio 2019 con la modifica apportata dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018;
- nel paragrafo 3.7. delle linee-guida Anac n. 4 (relative agli affidamenti sottosoglia), l'Autorità aveva stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente;
- nel documento di consultazione sulla revisione delle stesse linee-guida n. 4, l'Anac ha chiesto di formulare osservazioni sulla possibilità di aumentare, in correlazione con la modifica normativa, la soglia entro la quale le amministrazioni possono "derogare" all'applicazione del principio di rotazione con una scelta supportata da una motivazione sintetica;
- il Consiglio di Stato, chiamato a rendere parere sul documento di revisione delle linee-guida per gli affidamenti sottosoglia, ha precisato nel parere n. 1312 del 30 aprile 2019 che condivide l'innalzamento della soglia (da 1.000 a 5.000 euro) entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione;
- sulla base di quanto sopra precisato, pur essendo I.V.N.G. SPA l'operatore economico uscente per il servizio oggetto del presente affidamento, CFP ritiene di derogare al principio di rotazione in quanto:
 - il presente affidamento ha un valore massimo pari a € 3.166,00 oltre IVA, quindi inferiore alla soglia di € 5.000,00 individuata dall'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e dal parere del Consiglio di Stato n. 1312 del 30 aprile 2019;
 - I.V.N.G. ha confermato i medesimi costi, senza alcun aumento, dell'affidamento del 2020, in cui I.V.N.G. era già risultato l'operatore più economico tra i tre chiamati a presentare offerta, confermando quindi un costo quantomeno in linea con il mercato se non inferiore;

- durante l'affidamento che si sta per chiudere, il fornitore si è distinto per l'eccellente affidabilità, argomento di non poco conto in un ambito delicato come la sicurezza della sede del Centro;
- l'importo complessivo di spesa relativo al contratto in oggetto è pari a € 3.166,00 oltre IVA, da imputare ai bilanci degli anni di competenza sul conto n. 0304017 oggetto: "Servizio di vigilanza/sorveglianza";

ESPLETATE positivamente le verifiche di legge ex art. 80 del D.gs. 50/2016 in forma semplificata;

DETERMINA

- di affidare il contratto per servizio di vigilanza e chiusura straordinaria del Centro alla I.V.N.G. SPA di Gallarate, P.IVA 00585190127, con sede a Gallarate in via Mottarone 1, per l'importo massimo di € 3.166,00 oltre IVA;
- di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica;
- di imputare il costo dell'affidamento ai bilanci degli anni di competenza sul conto n. 0304017 oggetto: "Servizio di vigilanza/sorveglianza";
- di chiarire che l'Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di indetraibilità applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere oggetto di conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori secondo le vigenti disposizioni;
- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atti appositi della sottoscritta, a fronte dell'effettiva resa delle prestazioni indicate;
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel bilancio pluriennale di previsione 2023-25 approvato dall'A.C. con delibera n. 2 del 14/12/2022 per quanto di competenza del periodo certo di contratto, mentre si rimanda ai futuri bilanci pluriennali per quanto di competenza dell'eventuale rinnovo;
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice Smart-CIG Z8F3940ADC;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. 241/90 a s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di allegare al presente atto il preventivo di I.V.N.G. SPA e la conferma d'ordine di CFP;
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA
(Dott.ssa Paola Cerutti)

Firmato olograficamente in originale